

# REGOLAMENTO COMUNALE

## DEL COMUNE DI SAVOSA

(del 15.12.2014)



# INDICE

## TITOLO I Disposizioni generali

---

	<b>Pag.</b>
Art. 1 Campo d'applicazione	1
Art. 2 Nome – Circoscrizione – Frazioni	1
Art. 3 Stemma – Sigillo	1

## TITOLO II Organizzazione politica del Comune

---

### Capitolo I Gli organi del Comune

	<b>Pag.</b>
Art. 4 Organi	2

### Capitolo II L'Assemblea comunale

	<b>Pag.</b>
Art. 5 Composizione	2
Art. 6 Attribuzioni	2

### Capitolo III Il Consiglio comunale

	<b>Pag.</b>
Art. 7 Composizione – Elezione	2
Art. 8 Attribuzione – deleghe	2
Art. 9 Competenze delegate	2
a) Materie	2
b) Importo massimo	3
c) Convenzioni	3
d) Referendum facoltativo	3
Art. 10 Ufficio presidenziale – composizione e supplenza	3
Art. 11 Sessioni e convocazioni	3
Art. 12 Luogo	3
Art. 13 Pubblicità	3
a) Pubblico	3
b) Organi di informazione	4
c) Sedute informative	4
Art. 14 Entrata in materia	4
Art. 15 Funzionamento – Modalità di discussione	4
Art. 16 Sistema di voto	4
Art. 17 Verbale	5
Art. 18 Interrogazioni	5
Art. 19 Interpellanze e mozioni	5

### Capitolo IV Le Commissioni del Legislativo

	<b>Pag.</b>
Art. 20 Commissioni	5
a) Permanenti	5
b) Speciali	5
Art. 21 Composizione	5

Art. 22	Organizzazione interna	5
Art. 23	Forma, convocazione e funzionamento	6
Art. 24	Competenze	6
	a) Gestione	6
Art. 25	b) Legislazione	6
Art. 26	c) Edilizia e opere pubbliche	6
Art. 27	Obbligo di discrezione	6
Art. 28	Consulenze specialistiche	6

Capitolo V  
**II Municipio**

		<b>Pag.</b>
Art. 29	Composizione	7
Art. 30	Competenze e facoltà di delega	7
Art. 31	Perquisizioni domiciliari	7
Art. 32	Norme comportamentali	7
Art. 33	Modalità e svolgimento delle sedute municipali – Pubblicazione di risoluzioni	7
Art. 34	Spese non preventivate	7

Capitolo VI  
**Dicasteri, commissioni, delegazioni**

		<b>Pag.</b>
Art. 35	Dicasteri	7
Art. 36	Commissioni e delegazioni obbligatorie; delegati comunali negli enti esterni	8
Art. 37	Dichiarazione di fedeltà	8
Art. 38	Commissioni e delegazioni facoltative	8

TITOLO III  
**I dipendenti comunali**

---

Capitolo I  
**Norme generali**

		<b>Pag.</b>
Art. 39	Dipendenti - Funzioni e doveri di servizio	8

Capitolo II  
**Altre funzioni**

		<b>Pag.</b>
Art. 40	Perito comunale	8
Art. 41	Funzioni	9
Art. 42	Supplenza	9
Art. 43	Dichiarazione di fedeltà	9
Art. 44	Altri dipendenti	9

TITOLO IV  
**Onorari, diarie, indennità, stipendi e finanziamento dei gruppi politici**

---

		<b>Pag.</b>
Art. 45	Emolumenti del corpo municipale – Spese di rappresentanza	9
Art. 46	Diarie per impegni straordinari e missioni fuori Comune	9
Art. 47	Indennità di seduta del Consiglio comunale e delle Commissioni	10
Art. 48	Indennità – adeguamento al rincaro	10
Art. 49	Retribuzione perito comunale	10
Art. 50	Importi soggetti agli oneri sociali	10
Art. 51	Finanziamento gruppi politici nel Consiglio comunale	10

TITOLO V  
**Gestione finanziaria e contabilità**

---

	<b>Pag.</b>	
Art. 52	Principio	10
Art. 53	Incassi e pagamenti	10
Art. 54	Autorizzazione a riscuotere in contanti	10
Art. 55	Diritto di firma	10
Art. 56	Organo di controllo interno e sistema di gestione della qualità	11

TITOLO VI  
**I beni comunali**

---

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

	<b>Pag.</b>	
Art. 57	Suddivisione	11
Art. 58	Amministrazione – Alienazione – Locazione	11
Art. 59	Protezione – Autorizzazione – Concessioni	11

Capitolo II  
**Tasse**

	<b>Pag.</b>	
Art. 60	Ammontare uso speciale dei beni amministrativi	11

Capitolo III  
**Prestazioni obbligatorie**

	<b>Pag.</b>	
Art. 61	Prestazioni obbligatorie	12

TITOLO VII  
**Norme di polizia**

---

	<b>Pag.</b>	
Art. 62	Principi – Prestazioni straordinarie e amministrative di polizia	12
Art. 63	Rumori molesti	12
Art. 64	Quiete notturna	12
Art. 65	Lavori festivi e notturni	13
Art. 66	Sicurezza generale	13
Art. 67	Siepi e muri di cinta	13
Art. 68	Pulizia e manutenzione dei fondi privati	13
	a) In generale	13
	b) Lotta alla zanzara tigre	13
Art. 69	Lavori stradali	13
Art. 70	Affissioni – Insegne	14

TITOLO VIII  
**Norme varie, finali e abrogative**

---

	<b>Pag.</b>	
Art. 71	Contravvenzioni e multe	14
	Ammontare	14
Art. 72	Diritto suppletorio	14
Art. 73	Entrata in vigore	14
Art. 74	Disposizione abrogativa	14

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMUNE DI SAVOSA

(del 15.12.2014)

## Premessa

*Le denominazioni contenute nel presente Regolamento per indicare cariche o funzioni s'intendono sia al maschile sia al femminile*

## Preambolo

*Il Comune di Savosa promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future*

*Il Comune s'impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica*

*Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità e uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico*

## TITOLO I

### Disposizioni generali

---

#### Campo d'applicazione

**Art. 1** Il presente Regolamento comunale compendia e integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale (in seguito RALOC) e il Regolamento sulla gestione finanziaria e la sulla contabilità dei Comuni (RgFC).

#### Nome – Circoscrizione – Frazioni

**Art. 2** <sup>1</sup>Il nome del Comune è Savosa. È Comune del Circolo di Vezia, Distretto di Lugano e confina giurisdizionalmente con i Comuni di Lugano, Massagno, Porza e Vezia.

<sup>2</sup>Le suddivisioni interne e i limiti territoriali del Comune sono definiti dalla mappa catastale.

<sup>3</sup>Il Comune comprende le frazioni di Rovello e Crocifisso.

#### Stemma – Sigillo

**Art. 3** <sup>1</sup>Lo stemma comunale è raffigurato come segue: d'argento alla traversa abbassata di rosso, sostenente un pettirosso al naturale, accompagnato nel quartier franco da una stella di rosso.

<sup>2</sup>L'adozione del sigillo è di competenza del Municipio. È conferito valore ufficiale ai duplicati del sigillo confezionati in gomma e quelli in metallo per l'apposizione d'impronte a secco.

#### STEMMA



## TITOLO II Organizzazione politica del Comune

---

### Capitolo I Gli organi del Comune

Organi

**Art. 4** Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Consiglio comunale
- c) il Municipio

### Capitolo II L'Assemblea comunale

Composizione

**Art. 5** L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Attribuzioni

**Art. 6** <sup>1</sup>L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande di referendum e d'iniziativa in materia comunale (artt. 75 e 76 LOC).

Sono inoltre riservati i disposti di leggi speciali.

<sup>2</sup>Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

### Capitolo III Il Consiglio comunale

Composizione –  
Elezioni

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale si compone di 25 (venticinque) membri.

<sup>2</sup>Elezioni, eleggibilità, incompatibilità, costituzione e attribuzioni sono disciplinati dalla Legge organica comunale e dai relativi regolamenti di applicazione; inoltre da leggi speciali.

Attribuzione – deleghe

**Art. 8** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.

<sup>2</sup>Sono riservate le competenze delegate al Municipio giusta l'art. 9 del presente Regolamento.

Competenze delegate

a) Materie

**Art. 9** <sup>1</sup>Il Municipio, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dal diritto cantonale (art. 13 cpv. 2 LOC e art. 5a RALOC), esercita per delega del Consiglio comunale competenze decisionali nei seguenti ambiti:

- spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC) fino a un importo di CHF 60'000.00 per singolo investimento;
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC), fino a un importo di preventivo di CHF 60'000.00 per singola progettazione o opera;

- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC), fino a un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di CHF 60'000.00;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. l LOC), fino a un importo di causa di CHF 30'000.00.

**b) Importo massimo**                   <sup>2</sup>L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare CHF 250'000.00.

**c) Convenzioni**                       <sup>3</sup>Al Municipio è delegata la competenza di stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo di CHF 30'000.00.

**d) Referendum facoltativo**                   <sup>4</sup>Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

**Ufficio presidenziale – composizione e supplenza**                   **Art. 10** <sup>1</sup>L'Ufficio presidenziale è composto di:

- a) un presidente
- b) un primo vicepresidente
- c) un secondo vicepresidente
- d) due scrutatori

<sup>2</sup>Le cariche non sono obbligatorie.

<sup>3</sup>In caso d'assenza del presidente, lo stesso è supplito dal primo vicepresidente e, in assenza di questo dal secondo vicepresidente e in assenza di quest'ultimo, da uno scrutatore da designarsi a sorte; qualora anche gli scrutatori siano assenti, il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere più anziano per età designa un presidente seduta stante.

**Sessioni e convocazioni**                   **Art. 11** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno entro i termini stabiliti dalla LOC.

<sup>2</sup>Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.

<sup>3</sup>Il Consiglio comunale può riunirsi in sessione straordinaria secondo l'art. 50 LOC.

<sup>4</sup>Le modalità delle relative convocazioni sono disciplinate dagli artt. 50 e 51 LOC.

**Luogo**                                       **Art. 12** Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale presso la Casa comunale.

**Pubblicità**                               **Art. 13** <sup>1</sup>Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

**a) Pubblico**                               <sup>2</sup>Il pubblico assiste in silenzio, nello spazio a lui riservato, senza manifestare approvazione o disapprovazione né turbare in qualsiasi modo la discussione.

b) **Organi di informazione**

<sup>3</sup>Gli organi d'informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati.

<sup>4</sup>La facoltà di registrare e di riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata alla preventiva approvazione del presidente, previa consultazione con i capi gruppo, riservata l'eventuale decisione ultima della maggioranza dei votanti nei casi di contestazione. Il diniego del consenso dovrà essere sorretto da motivi d'interesse pubblico prevalenti.

c) **Sedute informative**

<sup>5</sup>Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche d'interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici o specialisti del ramo, riservati gli artt. 104 e 105 LOC.

**Entrata in materia**

**Art. 14** <sup>1</sup>Il presidente invita eventuali relatori a commentare verbalmente il rapporto commissionale.

<sup>2</sup>Aprè la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più Consiglieri. Mette quindi in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrare in materia.

<sup>3</sup>In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.

**Funzionamento –  
Modalità di discussione**

**Art. 15** <sup>1</sup>Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. A giudizio del presidente, egli può pretendere la parola una terza volta.

<sup>2</sup>In caso d'intervento del presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal vicepresidente.

<sup>3</sup>Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno della proposta municipale; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su oggetti particolari.

<sup>4</sup>Di regola il presidente invita a intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza
- b) i commissari che hanno firmato con riserva
- c) il portavoce dei gruppi
- d) i singoli Consiglieri comunali
- e) il Municipio

**Sistema di voto**

**Art. 16** <sup>1</sup>Le votazioni e le nomine di competenza avvengono per alzata di mano; possono svolgersi per appello nominale o per voto segreto se è deciso dalla maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

<sup>2</sup>Per la concessione dell'attinenza comunale, il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

<sup>3</sup>L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

**Verbale**

**Art. 17** <sup>1</sup>Le disposizioni generali sulla tenuta del verbale sono definite dagli artt. 24 e 62 LOC.

<sup>2</sup>Il verbale delle risoluzioni è approvato alla fine di ogni trattanda.

<sup>3</sup>Il riassunto della discussione è verbalizzato con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

**Interrogazioni**

**Art. 18** <sup>1</sup>Ogni Consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

<sup>2</sup>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

<sup>3</sup>Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali. Parimenti può procedere l'interrogante.

**Interpellanze e mozioni**

**Art. 19** Le procedure relative alle interpellanze e alle mozioni sono disciplinate dagli artt. 66 e 67 LOC e artt. 14 e 17 RALOC.

Capitolo IV

**Le Commissioni del Legislativo**

**Commissioni**  
a) **Permanenti**

**Art. 20** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni:

- a) gestione
- b) legislazione
- c) edilizia e opere pubbliche

b) **Speciali**

<sup>2</sup>E' data facoltà al Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

**Composizione**

**Art. 21** <sup>1</sup>Le Commissioni permanenti sono composte di 7 (sette) membri rappresentanti proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale. Inoltre è designato 1 (uno) supplente per ogni gruppo rappresentato nelle Commissioni; i supplenti potranno essere chiamati dai gruppi, riservato il quorum di legge, per sostituire un loro titolare assente.

<sup>2</sup>I membri stanno in carica per l'intero quadriennio.

<sup>3</sup>Il Consiglio comunale ha la facoltà di nominare un maggior o minor numero di membri nelle Commissioni speciali.

**Organizzazione interna**

**Art. 22** Le Commissioni nominano nel loro seno, in occasione della prima seduta, un presidente, un vicepresidente e un segretario.

**Forma, convocazione e funzionamento**

**Art. 23** <sup>1</sup>Le Commissioni sono convocate dal presidente direttamente o per il tramite della Cancelleria comunale.

<sup>2</sup>Le Commissioni tengono un verbale delle riunioni.

**Competenze**  
**a) Gestione**

**Art. 24** La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171 a, 172 LOC e art. 30 RgfC.

**b) Legislazione**

**Art. 25** <sup>1</sup>La Commissione della legislazione si pronuncia in generale sulle questioni attinenti a normative o oggetti di natura giuridica.

<sup>2</sup>In particolare:

- a) sull'adozione o la variazione di regolamenti, convenzioni, statuti;
- b) sulle domande di concessione dell'attinenza;
- c) sulle dimissioni di Consiglieri comunali;
- d) sulle istanze a intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere;
- e) sulle questioni di toponomastica;
- f) sui ricorsi di competenza del Consiglio comunale, riservate eventuali disposizioni particolari.

<sup>3</sup>Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 lett. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

**c) Edilizia e opere pubbliche**

**Art. 26** <sup>1</sup>La Commissione edilizia e opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico e urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché le modifiche del Piano regolatore e altre normative edificatorie, quanto l'esame non è demandato dal Legislativo a una Commissione speciale.

<sup>2</sup>Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 lett. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

**Obbligo di discrezione**

**Art. 27** I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

**Consulenze specialistiche**

**Art. 28** Per l'esame di oggetti che esigono particolari esigenze tecniche, le Commissioni possono chiedere al Municipio di avvalersi della consulenza di specialisti.

## Capitolo V Il Municipio

Composizione	<b>Art. 29</b> Il Municipio è composto di 5 (cinque) membri.
Competenze e facoltà di delega	<b>Art. 30</b> <sup>1</sup> Il Municipio esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110 e 112 LOC, da leggi speciali, inoltre le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.  <sup>2</sup> Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante all'Esecutivo; può inoltre delegare facoltà di spese di gestione corrente come pure le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale (LE) e gli artt. 7 e 8 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).  <sup>3</sup> Portata e limiti delle deleghe sono stabilite tramite Ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e attua i necessari controlli.  <sup>4</sup> Contro le decisioni emanate dalle istanze subordinate nell'esercizio delle deleghe è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.
Perquisizioni domiciliari	<b>Art. 31</b> I membri del Municipio e i funzionari comunali indicati dal Municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari conformemente alle leggi superiori.
Norme comportamentali	<b>Art. 32</b> Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità d'informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato.
Modalità e svolgimento delle sedute municipali – Pubblicazione di risoluzioni	<b>Art. 33</b> <sup>1</sup> Le modalità e lo svolgimento delle sedute municipali sono disciplinate dagli artt. 92 e segg. LOC.  <sup>2</sup> Le pubblicazioni delle risoluzioni all'albo avvengono secondo le modalità sancite dall'art. 111 LOC e da leggi speciali. Sono riservati i disposti della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato.
Spese non preventivate	<b>Art. 34</b> Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di CHF 30'000.00.

## Capitolo VI Dicasteri, commissioni, delegazioni

Dicasteri	<b>Art. 35</b> Il Municipio, per agevolare l'esame degli oggetti di sua pertinenza, si divide in dicasteri secondo le norme della LOC.
-----------	--

Commissioni e delegazioni obbligatorie; delegati comunali negli enti esterni

**Art. 36** <sup>1</sup>Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni municipali previste da leggi o regolamenti particolari:  
a) delegazione tributaria (3 membri)  
b) commissione scolastica (5 membri)

<sup>2</sup>Di ogni Commissione e delegazione deve far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di Presidente.

<sup>3</sup>Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio designa:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte, riservate le competenze di designazione del Consiglio comunale;
- b) il delegato comunale in seno all'Autorità di protezione regionale (ARP) e il suo sostituto;
- c) il delegato e il sostituto per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso in forza alle norme della Legge tributaria;
- d) gli esaminatori dei candidati alla naturalizzazione.

<sup>4</sup>Nelle funzioni di cui ai cpv. 1 e 3 possono essere nominati dipendenti comunali.

Dichiarazione di fedeltà

**Art. 37** I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato e il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Commissioni e delegazioni facoltative

**Art. 38** <sup>1</sup>Il Municipio può avvalersi di altre commissioni o delegazioni appositamente nominate, per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.

<sup>2</sup>Le commissioni e le delegazioni si riuniscono e operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza e preavvisano e propongono allo stesso le misure da attuare.

## TITOLO III I dipendenti comunali

---

### Capitolo I Norme generali

Dipendenti – Funzioni e doveri di servizio

**Art. 39** <sup>1</sup>I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico dei dipendenti.

<sup>2</sup>Sono riservate le norme della specifica legislazione cantonale per quanto riguarda i docenti dell'Istituto scolastico.

### Capitolo II Altre funzioni

Perito comunale

**Art. 40** Il Municipio nomina ogni quadriennio, entro quattro mesi dalla sua elezione, un perito comunale e un supplente.

**Funzioni**

**Art. 41** <sup>1</sup>Il perito comunale esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati, le stime dei beni mobili e immobili e le valutazioni di danni o altri accertamenti e perizie.

<sup>2</sup>La retribuzione dei periti comunali è di regola a carico dei richiedenti.

**Supplenza**

**Art. 42** In caso d'impedimento o di collisione d'interesse il perito comunale è sostituito dal supplente.

**Dichiarazione di fedeltà**

**Art. 43** Il perito comunale degli immobili locativi e il supplente prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

**Altri dipendenti**

**Art. 44** Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercita le mansioni assegnate dalle leggi federali e cantonali in materia.

TITOLO IV  
**Onorari, diarie, indennità e  
finanziamento dei gruppi politici**

---

**Emolumenti del corpo municipale – Spese di rappresentanza**

**Art. 45** I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari:

- Sindaco: CHF 10'000.00
- Vicesindaco: CHF 7'000.00
- Municipali: CHF 5'000.00

Sono pure riconosciuti i seguenti importi annui quali spese di rappresentanza:

- Sindaco: CHF 2'000.00
- Municipali: CHF 1'000.00

Inoltre ricevono un'indennità di CHF 80.00 per ogni seduta alla quale presenziano.

**Diarie per impegni straordinari e missioni fuori Comune**

**Art. 46** <sup>1</sup>Per funzioni e missioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle Commissioni, delle Delegazioni, ricevono le seguenti indennità/diarie:

- |   |            |
|---|------------|
| a) indennità sedute speciali                                | CHF 80.00  |
| b) diaria impegni di durata fino a ½ giornata (oltre 3 ore) | CHF 150.00 |
| c) diaria impegni per una giornata (oltre 6 ore)            | CHF 300.00 |

<sup>2</sup>Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate in base al tariffale dei mezzi pubblici. In via subordinata, sono applicabili le prescrizioni previste dal Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.

Indennità di seduta del Consiglio comunale e delle Commissioni

**Art. 47** <sup>1</sup>Ai Consiglieri comunali è corrisposta un'indennità pari a CHF 80.00 per seduta del Consiglio comunale e delle sue Commissioni.

<sup>2</sup>I membri delle Commissioni legislative o speciali ricevono un'indennità di CHF 80.00 per ogni riunione alla quale partecipano.

Indennità – adeguamento al rincaro

**Art. 48** Le indennità (esclusi gli onorari, le spese di rappresentanza e le diarie) sono adeguate annualmente al rincaro.

Retribuzione perito comunale

**Art. 49** Il perito comunale riceve una retribuzione che va a carico del richiedente, in base alle tariffe emanate dall'Autorità cantonale.

Importi soggetti agli oneri sociali

**Art. 50** Gli importi dagli artt. 45-49 sono da considerarsi al lordo degli oneri sociali.

Finanziamento gruppi politici nel Consiglio comunale

**Art. 51** <sup>1</sup>Ogni gruppo politico riceve un finanziamento mediante il versamento annuo di CHF 1'000.00 e di un supplemento di CHF 100.00 per ogni Consigliere comunale. I Consiglieri comunali che in seno al Legislativo non formano gruppo, ricevono parimenti il singolo supplemento previsto per ogni Consigliere comunale.

<sup>2</sup>Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei rappresentanti in seno al Consiglio comunale al 30 giugno di ogni anno.

## TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

---

Principio

**Art. 52** La gestione finanziaria si fonda sui principi enunciati nella LOC nonché nel Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (Rgfc) e nelle singole direttive emanate dall'autorità superiore.

Incassi e pagamenti

**Art. 53** <sup>1</sup>Il Comune tiene un conto corrente postale e i necessari conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.

<sup>2</sup>Sono riservate le tasse di cancelleria che sono incassate in contanti e riversate periodicamente su un conto corrente.

Autorizzazione a riscuotere in contanti

**Art. 54** Il Segretario comunale, nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Diritto di firma

**Art. 55** Il Segretario comunale, come pure altri funzionari designati dal Municipio, ha diritto di firma collettiva a due con il Sindaco e il Vicesindaco, per le operazioni relative ai conti correnti.

**Art. 56** <sup>1</sup>Per agevolare il compito del controllo amministrativo, il Municipio può nominare una Commissione disegnata con esclusivi criteri di professionalità, o avvalersi di specialisti.

<sup>2</sup>Il Municipio può inoltre dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 171 lett. b LOC.

## TITOLO VI I beni comunali

---

### Capitolo I Disposizioni generali

#### Suddivisione

**Art. 57** I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi
- b) beni patrimoniali

#### Amministrazione – Alienazione – Locazione

**Art. 58** La loro amministrazione come pure l'alienazione e la locazione sono disciplinati dagli artt. 176 e segg. LOC.

#### Protezione – Autorizzazione – Concessioni

**Art. 59** <sup>1</sup>Il Municipio può emanare decisioni di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione dei beni comunali, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale, avuto riguardo delle disposizioni del Regolamento specifico e di leggi speciali.

<sup>2</sup>Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

### Capitolo II Tasse

#### Ammontare uso speciale dei beni amministrativi

**Art. 60** Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. fino a CHF 30.00 il m<sup>2</sup> l'anno, oppure fino a CHF 1'000.00 il m<sup>2</sup> una volta tanto;
- b) opere sotterranee come solette, serbatoi, camerette, ecc. fino a CHF 500.00 il m<sup>2</sup> una volta tanto;
- c) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere, fino a CHF 30.00 il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- d) posa distributori automatici, fino a CHF 500.00 l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a CHF 100.00 l'anno per ogni m<sup>2</sup> misurato verticalmente;
- e) esercizio di commerci durevoli, fino a CHF 500.00 il m<sup>2</sup> l'anno, occasionali fino a CHF 50.00 il giorno avuto riguardo della superficie e dell'attività svolta;
- f) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazioni di cantieri e simili fino a CHF 20.00 il m<sup>2</sup> per mese o frazione di mese; posa di contenitori o simili fino a CHF 350.00 per unità l'anno;
- g) luna park, circhi, manifestazioni e simili, fino a CHF 5.00 per m<sup>2</sup> il giorno;
- h) affitto sale comunali e casetta Parco Vira fino a CHF 100.00 per singola occupazione.

Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Limitatamente per l'occupazione delle sale e della casetta del Parco Vira, il Municipio può esentare le Società del Comune di Savosa e altre Associazioni. L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata di firme, specie in occasione di votazioni ed elezioni, è esentato da qualsiasi emolumento.

### Capitolo III Prestazioni obbligatorie

#### Prestazioni obbligatorie

**Art. 61** In caso di catastrofi naturali quali alluvioni, terremoti e altre calamità simili e di eventi eccezionali, il Municipio può obbligare i propri cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

### TITOLO VII Norme di polizia

---

#### Principi – Prestazioni straordinarie e amministrative di polizia

**Art. 62** <sup>1</sup>Al Municipio spetta il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica.

<sup>2</sup>Per lo svolgimento dei compiti di polizia il Comune stabilisce inoltre - tramite convenzioni - collaborazioni in base a quanto previsto dalla Legge cantonale sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e dal relativo Regolamento (RLCPol).

<sup>3</sup>Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

<sup>4</sup>Interventi del Comune o delle Polizie comunali e cantonale sono remunerati secondo il tariffario per prestazioni straordinarie e amministrative di polizia.

#### Rumori molesti

**Art. 63** <sup>1</sup>Sono vietati i rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, l'abbaiare continuo dei cani e in genere ogni rumore molesto, inutile o assordante provocato da mezzi sia in sosta sia in moto, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

<sup>2</sup>Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

#### Quiete notturna

**Art. 64** <sup>1</sup>Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati, all'interno e in vicinanza dell'abitato, rumori molesti e inutili.

<sup>2</sup>Le attività moleste sono inoltre vietate di domenica e nei giorni festivi.

#### Lavori festivi e notturni

**Art. 65** <sup>1</sup>Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine e utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti.

<sup>2</sup>Lavori di fienagione, raccolto e cure straordinarie alla vite sono ammessi anche nei giorni festivi.

<sup>3</sup>Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia. Sono inoltre riservate le disposizioni del Municipio in caso di canicola estiva, in base alle indicazioni dei competenti Servizi cantonali.

#### Sicurezza generale

**Art. 66** <sup>1</sup>Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo a terzi.

<sup>2</sup>L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro, è all'origine del disturbo o è in condizioni tali di evitarlo.

<sup>3</sup>Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso d'inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

#### Siepi e muri di cinta

**Art. 67** <sup>1</sup>I proprietari di terreni fronteggianti strade e sentieri comunali sono tenuti alla manutenzione generale dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti per garantire la sicurezza dei passanti e in modo da non impedire la visuale e la sicurezza del traffico (art. 51 Legge sulle strade).

<sup>2</sup>In caso d'inadempienza il Municipio, dopo regolare intimazione, può ordinare le necessarie misure per eliminare gli inconvenienti, provvedendo all'esecuzione dei lavori di ripristino a spese del proprietario.

#### Pulizia e manutenzione dei fondi privati

**Art. 68** <sup>1</sup>I terreni di proprietà privata devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e privo di pericoli per i terzi.

##### a) In generale

<sup>2</sup>In caso d'inadempienza il Municipio assegna un congruo termine al proprietario affinché esegua la pulizia e la manutenzione del fondo mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

##### b) Lotta alla zanzara tigre

<sup>3</sup>Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagna o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi di limitata capienza.

#### Lavori stradali

**Art. 69** <sup>1</sup>Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessaria l'autorizzazione del Municipio che collabora d'intesa con la Polizia Ceresio Nord.

<sup>2</sup>Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

**Art. 70** Sono vietate le affissioni e le rappresentazioni grafiche di ogni genere su edifici o costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio, se del caso d'intesa con la Polizia Ceresio Nord. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

## TITOLO VIII Norme varie, finali e abrogative

---

- Contravvenzioni e multe**      **Art. 71** <sup>1</sup>Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze municipali o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata secondo la procedura prevista dalla LOC.
- Ammontare**      <sup>2</sup>L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- <sup>3</sup>La procedura è stabilita dagli articoli 147 e segg. LOC.
- Diritto suppletorio**      **Art. 72** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della LOC e i relativi Regolamenti di applicazione (RALOC e RgfC), nonché i disposti di legge speciale eventualmente applicabili.
- Entrata in vigore**      **Art. 73** <sup>1</sup>Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione per delega della Sezione degli Enti Locali.
- Disposizione abrogativa**      **Art. 74** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 15 dicembre 2003 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

*Approvato dal Consiglio comunale il 15 dicembre 2014.*

*Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali il 26 febbraio 2015.*